

FERROTRAMVIARIA S.p.A.
DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori per la realizzazione del secondo fronte della stazione di Barletta lungo Via Vittorio Veneto della ferrovia Bari – Barletta.

CUP: H91C08000070008; CIG: 8082183C64

1. PREMESSE

Con deliberazione a contrarre prot. n. 11519/19/P del 28/10/2019, a firma del Direttore Generale Trasporto, la Ferrotramviaria S.p.A., in qualità di Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice), ha deliberato di affidare l’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori per la realizzazione del secondo fronte della stazione di Barletta lungo Via Vittorio Veneto della ferrovia Bari - Barletta.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 133 del Codice, facendo applicazione della seguente griglia di valutazione:

Tipo offerta	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Temporale	10
Offerta Economica	10
Totale	100

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 130 del 6/11/2019 ai sensi dell’art. 73 del Codice.

Il luogo di svolgimento dell’appalto è Barletta (codice NUTS ITF 48).

L’intervento, di cui la Ferrotramviaria S.p.A. è soggetto attuatore per conto della Regione Puglia, è finanziato con risorse a valere sul P.O. 2014-2020 della Regione Puglia.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Pio Fabietti.

La presente gara è esperita in modalità telematica tramite la piattaforma “TRASPARE” raggiungibile all’indirizzo <https://ferrotramviaria.traspares.com/>. Per partecipare alla gara, pertanto, è necessario essere abilitati al portale “TRASPARE”: a tale riguardo si allega il “Manuale operativo iscrizione piattaforma” al presente disciplinare, di cui ne costituisce parte integrante.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- 1) bando di gara;
- 2) presente disciplinare di gara;
- 3) schema di contratto e documenti ivi richiamati;
- 4) progetto definitivo.

La documentazione di gara di cui ai precedenti nn. 1), 2) e 3) è disponibile sul sito internet: <http://www.ferrovienordbarese.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e, integralmente, sulla piattaforma “TRASPARE”.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana almeno 10 dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.

Il concorrente potrà inoltrare le suddette richieste, che dovranno essere corredate dall’indirizzo PEC di cui intende avvalersi il concorrente medesimo, attraverso la funzione “Richiesta chiarimenti” della piattaforma “TRASPARE”, accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password) entro i termini di cui al precedente capoverso.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inoltrate all’indirizzo PEC del concorrente e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.

Le richieste e le relative risposte, inoltre, saranno pubblicate in forma anonima nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Tutte le comunicazioni tra Ente Aggiudicatore e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC legaleferrotramviaria@legalmail.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti con la domanda di partecipazione oltreché a mezzo della piattaforma “TRASPARE”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare con la domanda di partecipazione l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del medesimo Codice.

Tutte le comunicazioni tra Ente Aggiudicatore ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC legaleferrotramviaria@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Aggiudicatore; diversamente, quest'ultimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda l'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori per la realizzazione del secondo fronte della stazione di Barletta lungo Via Vittorio Veneto della ferrovia Bari - Barletta.

<u>Importo complessivo a base di gara (ai fini della qualificazione):</u>	€ 3.158.756,31 di cui:
a) Importo redazione progetto esecutivo (soggetto a ribasso):	€ 73.118,00;
b) Importo lavori:	€ 3.085.638,31 di cui:
1. Importo lavori (soggetto a ribasso):	€ 2.993.401,26;
2. Importo BOB (soggetto a ribasso):	€ 22.755,49;
3. Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso):	€ 69.481,56.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, i costi della manodopera, che l'Ente Aggiudicatore ha stimato, incidono nella misura del 35,22 % (trentacinque virgola ventidue percento) rispetto all'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, si evidenzia che l'appalto è costituito da un unico lotto, poiché non è obiettivamente possibile individuare più lotti funzionali nell'ambito dell'intervento di che trattasi.

Nelle tabelle n. 1) e 2) di seguito riportate sono indicate, rispettivamente, le categorie SOA e RFI dei lavori e le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle tariffe professionali.

Tabella n. 1 – Categorie di lavori (ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice)

categoria	qualificazione obbligatoria (sì/no)	importo (Euro)	Prevalente/scorporabile
OG 1 ^(*)	Si	1.370.600,13	Prevalente
OG 3	Si	660.954,01	Scorporabile
OS 30	Si	460.879,80	Scorporabile
LOC-001	Si	381.292,93	Scorporabile
LTE-002	Si	114.086,62	Scorporabile
LAR-001	Si	97.824,82	Scorporabile
Totale		3.085.638,31	

^(*) La categoria prevalente comprende ai fini della qualificazione il corrispettivo per bonifica ordigni bellici pari a € 22.755,49.

Ai fini della qualificazione dei concorrenti per le lavorazioni LOC-001, LTE-002 e LAR-001 riportate nella Tabella 1 di cui sopra, si precisa che la Ferrotramviaria S.p.A., in quanto Ente Aggiudicatore appartenente ai Settori Speciali, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si avvale dei seguenti sistemi di qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori" istituiti da RFI S.p.A.:

- SQ 011 "Sistema di qualificazione delle imprese per l'esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio"
- SQ 001 "Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l'energia"
- SQ 004 "Sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi all'armamento ferroviario".

Dell'avvalimento dei suddetti sistemi di qualificazione la medesima Ferrotramviaria S.p.A. ha dato idonea comunicazione agli operatori economici interessati, ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante avvisi pubblicati sulla GUE S201 del 18/10/2018 457679-2018-IT e sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” 125 del 26/10/2018 nonché sui quotidiani nazionali e locali e sul proprio profilo di committente.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, pertanto, i concorrenti dovranno attenersi a quanto meglio precisato dal successivo paragrafo 7.1.2) lett. b).

Tabella n. 2 – Classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, compresi oneri per la sicurezza, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, ai sensi del D.M. 17/06/2016 e relative corrispondenze.

CODICI-ID DI CUI AL DM 17/06/2016	CLASSI E CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE N. 143/1949	IMPORTO Euro
E.06	I/b	621.967,16
E.20	I/c	13.325,10
S.03	I/g	682.556,04
S.04	IX/b	304.874,89
IA.01	III/a	61.924,41
IA.02	III/b	7.592,23
IA.03	III/c	328.923,76
IB.09	IV/b	114.086,62
V.02	VI/a	700.914,57
D.04	VIII	57.864,25
T.02	-----	191.609,28
Totale		3.085.638,31

4. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 60 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la esecuzione della progettazione esecutiva, termine non soggetto a ribasso, e di 385 (trecentottantacinque) giorni naturali e consecutivi per la esecuzione dei lavori, termine soggetto a ribasso come meglio specificato al successivo paragrafo 16.2.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 IMPRESE DI COSTRUZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare domanda di partecipazione alla presente gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 267/1942 s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È vietata la partecipazione alla presente procedura agli affidatari di incarichi di progettazione per il progetto posto a base di gara in quanto non possono essere affidatari dell'appalto di lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice: il divieto è esteso a società controllate o collegate, nonché ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, salvo che i soggetti suddetti

dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori, ai sensi del già citato art. 24 comma 7 del Codice.

5.2 PROGETTISTI INDIVIDUATI O ASSOCIATI

I concorrenti di cui al precedente paragrafo 5.1, nel caso in cui non abbiano i requisiti richiesti dal presente disciplinare relativamente alla progettazione esecutiva ovvero, pur disponendo di tali requisiti, non vogliano avvalersene in tutto o in parte, possono associare o indicare quali progettisti gli operatori di cui all'art. 46 del Codice in possesso dei requisiti suddetti.

In particolare, possono essere associati o individuati:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali, ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista, ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la individuazione o associazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- a) componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- b) associato di una associazione tra professionisti;
- c) socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- d) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato

nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 263/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Nel caso di individuazione o associazione di raggruppamenti temporanei di progettisti, la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei di progettisti individuati o associati, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Si applicano le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5.1 anche ai progettisti indicati o associati.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici, anche in forma associata, per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici, anche in forma associata, che si trovino nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.

In caso di attività rientranti in una tra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 190/2012 s.m.i., gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) ovvero, alternativamente, dichiarare di non esservi tenuti a termini di legge.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti capoversi.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

In particolare possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti meglio dettagliati ai successivi punti 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4).

7.1) REQUISITI SPECIALI DEI CONCORRENTI IN QUANTO IMPRESE DI COSTRUZIONE

I concorrenti, in quanto imprese di costruzione, devono possedere i requisiti speciali (idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di seguito riportati.

7.1.1) Idoneità professionale (art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova della suddetta iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti i concorrenti medesimi ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

7.1.2) Capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale (art. 84 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

a) Relativamente alle categorie di lavori OG/OS di cui alla Tabella 1 del precedente paragrafo 3, essere in possesso di attestato SOA, in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.R. 207/2010 s.m.i., applicabile ex art. 216, comma 14, del Codice, che documenti la qualificazione per costruzione e progettazione per classifiche adeguate ai lavori da assumere e congruenti con gli importi indicati nella citata Tabella 1 e che attesti altresì il possesso della certificazione di sistema di qualità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 84, comma 4, lett. c), del Codice e 63 D.P.R. 207/2010 s.m.i. Nel caso in cui l'attestato SOA non preveda anche la progettazione, il concorrente dovrà indicare o associare operatori di cui all'art. 46 del Codice in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 7.2).

b) Relativamente alle categorie LOC 001, LAR 002 e LTE 001 di cui alla Tabella 1 del precedente paragrafo 3, essere in possesso dell'Attestato di Qualificazione RFI per classifiche congruenti con gli importi indicati nella medesima Tabella 1.

7.2) REQUISITI SPECIALI DEI CONCORRENTI IN QUANTO PROGETTISTI OVVERO DEI PROGETTISTI INDIVIDUATI O ASSOCIATI

I concorrenti in possesso di attestato SOA anche per progettazione o, in alternativa, i progettisti indicati o associati da concorrenti privi di attestazione SOA anche per progettazione o che, pur possedendo quest'ultima, non vogliono avvalersene, devono altresì possedere i requisiti descritti ai successivi punti 7.2.1), 7.2.2) e 7.2.3).

7.2.1) Idoneità professionale

a) In caso di operatori diversi da persone fisiche, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova della suddetta iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti i concorrenti medesimi ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

b) Iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli Ingegneri/Architetti sez. A) delle persone fisiche designate dal concorrente per la esecuzione del progetto esecutivo oggetto del contratto da affidare.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive competenze professionali, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice.

7.2.2) Capacità economica e finanziaria.

Fatturato globale, per i servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 (due) volte quello del corrispettivo per la progettazione posto a base della presente gara.

7.2.3) Capacità tecnica e professionale

a) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori a cui si riferisce la progettazione esecutiva da affidare ed indicate nel precedente paragrafo 3) Tabella 2), per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la suddetta progettazione esecutiva, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla sopra citata Tabella 2);

b) Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori a cui si riferisce la progettazione esecutiva da affidare, per un importo totale non inferiore al 70% dell'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la suddetta progettazione esecutiva, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie da affidare ed indicate nel precedente paragrafo 3) Tabella 2) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, ("servizi di punta", non frazionabili); il requisito di cui al presente paragrafo b) non è frazionabile e, pertanto, in caso di raggruppamenti temporanei, ognuno dei due servizi "di punta" dovrà essere stato svolto interamente da almeno uno dei soggetti del raggruppamento. Nel caso di ricorso all'avvalimento, non è ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato.

c.1) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent), in misura pari ad almeno 15 (quindici) unità, stimandosi in 5 (cinque) le unità per lo svolgimento dell'incarico di progettazione esecutiva di cui alla presente gara.

c.2) Per i professionisti singoli ed associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent), in misura pari ad almeno 15 (quindici) unità, stimandosi in 5 (cinque) le unità per lo svolgimento dell'incarico di progettazione esecutiva di cui alla presente gara, da raggiungere anche mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

d) I servizi valutabili di cui alle precedenti lett. b), c.1) e c.2), sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, anche in riferimento a progettisti indicati e/o associati, si applicano le disposizioni dell'art. 48 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandataria o la mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applicano le disposizioni dell'art. 47, commi 1 e 2, del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato di cui all'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione di titoli di studio e professionali di cui all'Allegato XVII, parte II, lett. f) del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o servizi per cui tali capacità sono richieste, ai sensi dell'art. 89 comma 1, 2° periodo, del Codice.

Non è altresì consentito l'avvalimento con riferimento alle opere della categoria OS 30, in quanto di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice e del D.M. 248/2016, applicabile *ratione temporis*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Ente Aggiudicatore impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo capoverso, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% ai sensi dell'art. 1 comma 18 D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In riferimento alle lavorazioni della categoria OS 30, il subappalto è consentito entro il limite del 30% dell'importo della medesima categoria, in quanto di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del Codice e del D.M. 248/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del corrispettivo posto a base di gara, al netto di quello relativo alla progettazione esecutiva, e precisamente di importo pari ad € 61.712,00 (Euro sessantunomilasettecentododici/00) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018 ("Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, D.Lgs. 50/2016");
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Aggiudicatore;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo per l'esame dello stato di uno degli elettrotreni interessati dall'intervento oggetto di affidamento nonché dei siti presso cui dette attività saranno eseguite, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita di un elettrotreno campione e dei suddetti siti. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Pertanto la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a legaleferrotramviaria@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata non oltre 6 (sei) giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La convocazione del sopralluogo perverrà a chi ne faccia richiesta con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Ente Aggiudicatore rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dall'Ente Aggiudicatore attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (Euro centoquaranta/00) secondo le

modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Ente Aggiudicatore accerta d'ufficio il pagamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Ente Aggiudicatore esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA

Le buste elettroniche contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, l'offerta temporale e l'offerta economica, **a pena di esclusione**, devono pervenire tutte entro il termine del **giorno 7/01/2020**, ore 13.00, mediante utilizzo della piattaforma elettronica "Traspare" seguendo le istruzioni del "Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta o.e.p.v.", allegato al presente disciplinare e di cui costituisce parte integrante.

Si rammenta che per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o un suo procuratore. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutte le dichiarazioni, ivi comprese quelle relative alle offerte e il DGUE, come anche le scansioni di documenti (esemplificativamente certificati, documenti di identità, garanzia provvisoria, ecc.), devono essere prodotte in .pdf e firmate in digitale (PADES e/o CADES), nel rispetto di quanto dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto comunque a tanto legittimato.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A), si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Entro il termine di cui al 1° capoverso del presente paragrafo, in particolare, devono essere caricate sulla piattaforma "TRASPARE" le seguenti buste elettroniche: "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta Tecnica", "C - Offerta Temporale"; "D - Offerta Economica".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda si farà applicazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della eventuale procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai fini della attestazione sia del possesso dei requisiti generali che di quelli di ordine tecnico-economico richiesti dal presente disciplinare ai precedenti paragrafi 6 e 7, il concorrente deve produrre il DGUE precompilato da questo Ente Aggiudicatore e disponibile sulla piattaforma "TRASPARE".

Il DGUE deve essere presentato:

- sia dalle imprese di costruzione sia dai progettisti indicati e/o associati;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dall'Ente Aggiudicatore e reperibile sul sito http://www.ferrovienordbarese.it/tmp/downloads/CODICE_ETICO_2017.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio ovvero ancora di non essere tenuto alla iscrizione a termini di legge.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare all'Ente Aggiudicatore la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dall'Ente Aggiudicatore attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ente Aggiudicatore a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ente Aggiudicatore a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018 nonché del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 196.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria (vd. precedente paragrafo 10), con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 15.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA

16.1.1 CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica”, a **pena di esclusione**, contiene n. 4 relazioni e la documentazione ulteriore di seguito descritta:

- 1) n. 2 distinte relazioni, una per ciascuno dei criteri a.1) e a.4), ognuna articolata in una parte generale dedicata al criterio ed in paragrafi che corrispondano ai singoli sub-criteri così come individuati dal successivo paragrafo 16.2), con cui il concorrente dovrà descrivere

esaurientemente le migliori proposte; dette relazioni dovranno essere composte da massimo n. 20 facciate A4 (senza contarvi eventuale copertina e sommario), solo fronte, font Times New Roman, carattere 12, interlinea singola;

- 2) n. 2 distinte relazioni, una per ciascuno dei criteri a.2) e a.3), ognuna articolata in una parte generale dedicata al criterio ed in paragrafi che corrispondano ai singoli sub-criteri, così come individuati dal successivo paragrafo 16.1.2), con cui il concorrente dovrà descrivere esaurientemente le migliori proposte; dette relazioni dovranno essere composte da massimo n. 40 facciate A4, solo fronte, font Times New Roman, carattere 12, interlinea singola e dovranno essere corredate dalle schede tecniche e/o di certificati qualora richiesto dalle singole declaratorie dei sub-criteri di cui nel successivo paragrafo 16.1.2); tali relazioni inoltre potranno essere corredate anche da un massimo di n. 30 schede A3 per la riproduzione di documentazione tecnica (grafici, planimetrie, *rendering*, ecc.).

Ogni relazione suddetta dovrà essere prodotta in formato .pdf e/o .dwg): ai fini della gara e della successiva stipula del contratto deve intendersi autentico e vincolante il solo originale cartaceo.

Tutta la documentazione di cui consta l'offerta tecnica dovrà essere resa in lingua italiana.

AVVERTENZA: La Commissione non valuterà le relazioni che non rispettino i limiti di estensione e di composizione di cui innanzi. Si precisa che le relazioni riferite ai criteri a.2) e a.3) non saranno valutate qualora non corredate dalle schede prodotto ed eventuali relativi certificati se richiesto dalle declaratorie dei singoli sub-criteri riportate al successivo paragrafo 16.1.2), mentre le schede A3, nel numero massimo di 30 così come richiesto dal precedente n. 2), possono essere poste a corredo di tali relazioni a discrezione del concorrente.

16.1.2) CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criterio a.1): Qualità della progettazione (punteggio massimo attribuibile: 7)

Il Criterio a.1) è articolato nei seguenti sub-criteri di valutazione:

Sub-criterio a.1.1) (punti 2)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di esecuzione di ulteriori studi ed indagini rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente deve indicare e descrivere gli ulteriori studi e le indagini proposti rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto

definitivo posto a base di gara, precisandone le modalità ed i tempi di esecuzione, le professionalità ed i mezzi di cui intende fare impiego. Ai fini della valutazione della proposta riferita al sub-criterio a.1.1) sarà oggetto di valutazione altresì l'indicazione della avvenuta esecuzione di ulteriori studi e indagini nell'ambito di appalti di lavori eseguiti dal medesimo concorrente in precedenza ed analoghi a quello oggetto del presente affidamento, di cui dovrà essere data una esaustiva descrizione, indicando le criticità che con tali attività è stato possibile gestire e risolvere. Il concorrente, a tal fine, dovrà far riferimento ad almeno 1 (uno) e a non più di 3 (tre) interventi analoghi. Il concorrente dovrà illustrare quanto innanzi producendo una relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 1).

Sub-criterio a.1.2) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di metodi di risoluzione delle criticità nella ingegnerizzazione delle migliorie progettuali che si intende presentare rispetto al progetto definitivo. Il concorrente deve elencare e analizzare le criticità nella ingegnerizzazione delle migliorie offerte rispetto al progetto definitivo posto a base di gara, richiamando la normativa tecnica e/o i processi che saranno applicati. Ai fini della valutazione della proposta riferita al sub-criterio a.1.2) sarà oggetto di valutazione altresì la indicazione di come il concorrente abbia gestito e risolto le criticità nella ingegnerizzazione di migliorie nell'ambito di appalti di lavori eseguiti in precedenza dal medesimo ed analoghi a quello oggetto del presente affidamento, di cui dovrà essere data una esaustiva descrizione. Il concorrente, a tal fine, dovrà far riferimento ad almeno 1 (uno) e a non più di 3 (tre) interventi analoghi. Il concorrente dovrà illustrare quanto innanzi producendo una relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 1).

Sub-criterio a.1.3) (punti 2)

Costituisce elemento di valutazione la proposta delle modalità e/o delle procedure da adottare al fine della interazione con l'organismo di ispezione nell'ambito dell'esecuzione della verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Il concorrente deve descrivere quali procedure potrà in essere per interfacciarsi e collaborare con l'organismo di ispezione ex art. 26 del Codice nell'ambito della verifica preventiva del progetto esecutivo oggetto di affidamento, al fine di agevolare tale verifica e velocizzarne le tempistiche, fermo restando che la suddetta verifica preventiva dovrà essere avviata durante lo svolgimento dell'attività di progettazione esecutiva e che le migliorie proposte, pertanto, debbano comunque essere tali da evitare il rischio del mancato rilascio da parte dell'organismo di ispezione del rapporto conclusivo positivo. Ai fini della valutazione della proposta riferita al sub-criterio a.1.3) sarà oggetto di valutazione altresì la indicazione e descrizione delle modalità e/o procedure che il concorrente ha posto in essere nell'ambito di appalti di lavori

eseguiti in precedenza ed analoghi a quello oggetto del presente affidamento, al fine della verifica preventiva di progetti definitivi e/o esecutivi che il medesimo abbia redatto, illustrando esaurientemente come in tali circostanze abbia collaborato ed interagito tanto con altri Committenti quanto con organismi di ispezione. Il concorrente, a tal fine, dovrà far riferimento ad almeno 1 (uno) e a non più di 3 (tre) interventi analoghi. Il concorrente dovrà illustrare quanto innanzi producendo una relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 1).

Criterio a.2): Pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali (punteggio massimo attribuibile: 30)

Il **Criterio a.2)** è articolato nei seguenti sub - criteri di valutazione:

Sub-criterio a.2.1) (punti 6)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di utilizzo di materiali di nuova generazione ecosostenibili e/o biocompatibili in luogo di quelli previsti dal progetto definitivo. Il concorrente dovrà evidenziare come i materiali proposti siano equivalenti o superiori in termini prestazionali e/o di durabilità e/o di manutenibilità rispetto a quelli previsti dal progetto definitivo posto a base di gara. Ai fini della valutazione della proposta riferita al sub-criterio a.2.1) sarà oggetto di valutazione altresì l'indicazione dell'avvenuto impiego dei suddetti materiali nell'ambito di appalti di lavori eseguiti dal medesimo concorrente in precedenza ed analoghi a quello oggetto del presente affidamento, di cui dovrà essere data una esauritiva descrizione, indicando i vantaggi conseguiti rispetto all'impiego di materiali tradizionali. Il concorrente, a tal fine, dovrà far riferimento ad almeno 1 (uno) e a non più di 3 (tre) interventi analoghi. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.2.2) (punti 4)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie relative al calcolo delle strutture ai sensi delle Norme tecniche di costruzione 2018 e relativa Circolare. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.2.3) (punti 2)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie relative a soluzioni che riducano il pericolo di correnti vaganti sulle strutture in considerazione della presenza della trazione elettrica di alimentazione dei treni. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.2.4) (punti 5)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie del sistema di videosorveglianza. Tale sistema proposto dovrà migliorare la sicurezza degli ambienti coperti, ma deve essere un sistema che si interfaccia con l'attuale tecnologia già esistente ed in uso negli impianti della stazione Appaltante, inoltre deve interfacciarsi con i sistemi di gestione di tali dispositivi da parte di RFI, nonché dotare il comune di Barletta di supporti atti a migliorare il loro servizio di controllo remotizzato. Il concorrente dovrà evidenziare come le migliorie proposte siano equivalenti o superiori in termini prestazionali e/o di durabilità e/o di manutenibilità ed efficienza rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.2.5) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie volte all'adozione di sistemi, accessori e quant'altro necessario al fine di soddisfare le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI). Il concorrente dovrà evidenziare come le migliorie proposte siano equivalenti o superiori in termini prestazionali e/o di durabilità e/o di manutenibilità e funzionalità, rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.2.6) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie inerenti la trazione elettrica che utilizzi il capitolato tecnico RFI 2014 (in luogo del capitolato tecnico RFI 2008) e successive modifiche e integrazioni. Il concorrente dovrà evidenziare come le migliorie proposte siano equivalenti o superiori in termini prestazionali e/o di durabilità e/o di manutenibilità rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati, secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.2.7) (punti 4)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie inerenti l'utilizzo di materiali e tecnologie che migliorano l'accessibilità, la fruibilità ed il confort dell'attuale sottopasso di collegamento tra le due stazioni FNB-RFI. Gli interventi proposti devono comunque rifarsi alle specifiche tecniche di capitolato e più in generale alle specifiche tecniche di RFI che resta il titolare dello stesso. Il concorrente dovrà evidenziare come le migliorie proposte siano equivalenti o superiori in termini prestazionali e/o di durabilità e/o di manutenibilità rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.2.8) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie inerenti il sistema di raccolta e riutilizzo per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche di pertinenza della nuova infrastruttura. Il concorrente dovrà evidenziare come le migliorie proposte siano equivalenti o superiori in termini prestazionali e/o di manutenibilità e di compatibilità ambientale rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo una relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Criterio a.3): Cantierizzazione (punteggio massimo attribuibile: 36)

Il **Criterio a.3)** è articolato nei seguenti sub - criteri di valutazione:

Sub-criterio a.3.1) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie inerenti alla gestione delle terre e rocce da scavo. Il concorrente dovrà evidenziare nella sua proposta la gestione delle terre e rocce da scavo da allontanare come prodotto dagli scavi o da destinare a usi vari nella realizzazione dell'opera, privilegiando situazioni che vedano il reimpiego dei materiali da scavo nello stesso cantiere, o anche il reimpiego di tale materiale, esemplificativamente ma non esaustivamente, in cave dismesse o migliorie agrarie presenti in zona al fine di una maggiore mitigazione ambientale. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.2) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie nella gestione dei rapporti con la cittadinanza al fine della risoluzione delle problematiche che possano derivare dall'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rapporti con le autorità comunali per la soluzione di dette problematiche. Saranno oggetto di valutazione anche eventuali proposte in merito a campagne di comunicazione/informazione per la durata dei lavori. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.3) (punti 7)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie relativamente alla organizzazione del cantiere/viabilità tale da ridurre l'interferenza con la viabilità cittadina/deviazioni e spostamenti viari, utilizzando una organizzazione di cantiere che induca un impatto minimale sul tessuto urbano/viabilità. Il concorrente dovrà evidenziare come le migliorie proposte siano equivalenti o superiori in termini prestazionali rispetto a quanto

previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliori proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.4) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie relativamente ai sistemi di monitoraggio strutturale e non, in continuo, degli immobili sensibili alle attività di scavo, atti al controllo degli effetti possibili che la esecuzione delle opere potrebbero generare sugli stessi con dissesti, fessurazioni o quant'altro che possa creare situazioni di pericolo e incolumità. Il concorrente dovrà illustrare le migliori proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.5) (punti 5)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo ed in particolare la gestione e risoluzione dell'interferenza realizzativa nonché la protezione e gestione del traffico dovuto all'utenza ferroviaria, in particolare modo nel fabbricato di stazione RFI, attestamento nuovo ascensore e rimodulazione scala e spazi. Il concorrente dovrà illustrare le migliori proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.6) (punti 4)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo ed in particolare la gestione e risoluzione dell'interferenza realizzativa delle opere nei confronti degli utilizzatori del sottopasso, non solo utenti ferroviari ma anche cittadini in transito verso il secondo fronte di stazione, che permetterebbe quindi l'abbattimento delle barriere poste dalla cantierizzazione verso il transito libero tra i due fronti di stazione. Il concorrente dovrà illustrare le migliori proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.7) (punti 2)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie relativamente al ripristino a regola d'arte con alto standard in termini di materiali e tecnologie e quant'altro necessario di tutto ciò che costituisce le pertinenze abitative/opere di urbanizzazione interferite dal cantiere in termini di materiali di pregio e impianti. Il concorrente dovrà illustrare le migliori proposte producendo idonea relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.8) (punti 2)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie relativamente alla minimizzazione delle occupazioni temporanee di aree, rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, al fine di ridurre l'interferenza con il tessuto urbano. Il concorrente dovrà illustrare le migliori proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Sub-criterio a.3.9) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo all'adozione di eventuali sistemi di prefabbricazione/sistemi realizzativi volti alla riduzione dei tempi di esecuzione e rischi connessi alle lavorazioni in cantiere (escluso il fabbricato di stazione). Il concorrente dovrà evidenziare come le migliorie proposte siano equivalenti o superiori in termini prestazionali e/o di durabilità e/o di manutenibilità rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo idonea relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2), prestando comunque attenzione a non inserire dati o elementi che rivelino, anche solo parzialmente, l'offerta temporale, come evidenziato nella AVVERTENZA in calce al presente paragrafo 16.1.

Sub-criterio a.3.10) (punti 4)

Costituisce elemento di valutazione la proposta che vede impegnata l'impresa ed i progettisti in forma di comitato tecnico, con figure professionali esperti nel settore ferroviario tale da garantire e risolvere tempestivamente le interferenze con RFI. Il concorrente dovrà evidenziare come la miglioria proposta sia di supporto e risolutiva rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo posto a base di gara. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo idonea relazione tecnica nonché schede tecniche e/o relativi certificati secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 2).

Criterio a.4): Pregio ambientale (punteggio massimo attribuibile: 7)

Il **Criterio a.4)** è articolato nei seguenti sub - criteri di valutazione:

Sub-criterio a.4.1) (punti 2)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie rispetto a quanto previsto nello schema di contratto relativamente ai sistemi di monitoraggio ambientale ed in particolare di acqua e scarichi, polveri, vibrazioni e rifiuti, prima dell'apertura del cantiere, durante tutto il periodo di attività di quest'ultimo e dopo la ultimazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 1).

Sub-criterio a.4.2) (punti 3)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie, rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, relative alla valorizzazione del pregio architettonico e paesaggistico dell'opera, mediante elementi funzionali e interventi di mitigazione ambientali. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 1).

Sub-criterio a.4.3) (punti 2)

Costituisce elemento di valutazione la proposta di migliorie rispetto a quanto previsto nello schema di contratto relativamente all'abbattimento di polveri, rumori e trattamento rifiuti. Il concorrente dovrà illustrare le migliorie proposte producendo idonea relazione tecnica secondo quanto prescritto dal precedente paragrafo 16.1.1) n. 1).

AVVERTENZA: Si invitano i concorrenti a prestare la massima attenzione al fine di evitare di inserire nell'offerta tecnica come sopra redatta dati o elementi che rivelino, anche solo parzialmente, l'offerta temporale e/o l'offerta economica.

16.2. CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA TEMPORALE”

La busta “C – Offerta temporale”, **a pena di esclusione**, firmata dal concorrente con le modalità indicate dal precedente paragrafo 13 contiene una dichiarazione con la quale il concorrente indica in cifra e lettere il termine offerto per la esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, espresso in giorni naturali e consecutivi, pari o minore a 385 (trecentottantacinque) giorni naturali e consecutivi.

L'offerta temporale, costituendone parte integrante ed **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata da un cronoprogramma che rispetti la fasizzazione del cronoprogramma posto a corredo del progetto definitivo a base di gara.

Sono inammissibili e comporteranno l'esclusione dalla gara le offerte temporali che superino il termine per l'esecuzione lavori a base d'asta e/o condizionate

16.3 CONTENUTO DELLA “BUSTA D – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “D – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica firmata dal concorrente con le modalità indicate dal precedente paragrafo 13 e recante i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale rispetto al corrispettivo posto a base di gara, ivi compreso quello per la progettazione esecutiva, al netto sia dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, sia degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (non soggetti a ribasso); verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili e comporteranno l'esclusione dalla gara le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e/o condizionate.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

17.1 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione prenderà in considerazione e valuterà le sole proposte tecniche, estetiche e funzionali che rispettino le caratteristiche minime indicate negli elaborati, nell'elenco prezzi e nei capitolati speciali d'appalto relativi al progetto definitivo posto a base di gara.

A ciascuno dei sub-criteri di cui al precedente paragrafo 16.1.2, ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno, in base alla seguente tabella:

Valutazione	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,00

Non saranno applicati coefficienti intermedi rispetto a quelli innanzi riportati.

La Commissione, quindi, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione ad ogni singolo sub-criterio, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai soli criteri di natura qualitativa (offerta tecnica). La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica la commissione giudicatrice si atterrà a quanto indicato al precedente paragrafo 16.1: il punteggio complessivo per l'offerta tecnica di ogni singolo concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti da quest'ultimo in riferimento ad ogni singolo sub-criterio, applicando i criteri riportati nella tabella di cui al suddetto paragrafo 16.1.

La Commissione prenderà in considerazione e valuterà le sole proposte tecniche e funzionali che rispettino le caratteristiche minime indicate nel progetto definitivo posto a base di gara, **a pena di esclusione**.

17.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPORALE

Quanto all'offerta temporale verrà attribuito all'elemento temporale un coefficiente, variabile da zero ad uno, secondo il metodo bilineare calcolato sulla base della seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \times A_i / A_{soglia}$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) \times [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore calcolato come differenza tra il valore di riferimento massimo posto a base di gara e l'offerta temporale del concorrente i-esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori A_i dei concorrenti;

X = 0,85;

A_{max} = valore A_i massimo.

Il suddetto coefficiente andrà quindi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile pari a 10.

17.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, secondo il metodo bilineare calcolato sulla base della seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \times A_i / A_{soglia}$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) \times [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti

X = 0,85

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il suddetto coefficiente andrà quindi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile pari a 10.

18. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO AL SINGOLO CONCORRENTE

Il punteggio complessivo attribuito ad ogni singolo concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti rispettivamente ad offerta tecnica, offerta temporale e offerta economica facendo applicazione dei metodi di calcolo di cui al precedente paragrafo 17.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/01/2020, alle ore 11.00 presso la sede della Direzione Generale Trasporto della Ferrotramviaria S.p.A., sita in Bari, Piazza A. Moro n. 50/B e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega scritta. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Il RUP, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara istituito *ad hoc*, ovvero la commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero la commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

L'Ente Aggiudicatore, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotterà tutte le misure necessarie per garantire la corretta conservazione dei plichi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore a cui si riferisce l'oggetto del contratto, per i quali sussistono le cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Ente Aggiudicatore.

La commissione giudicatrice ha il compito di valutare l'offerta tecnica, quella temporale e quella economica presentate dai concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

L'Ente Aggiudicatore pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "società trasparente", nonché sulla piattaforma "TRASPARE", la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Qualora vi abbia provveduto direttamente, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, quindi, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste relative, rispettivamente, all'offerta temporale ed alla offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

L'Ente Aggiudicatore procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e trasmette gli atti all'Ente Aggiudicatore per le relative determinazioni.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo ovvero il tempo offerto in documenti contenuti nelle buste A e/o B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse sulla base del calcolo di cui all'art. 97, comma 3, comma 1° del Codice: tale calcolo non viene effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente Aggiudicatore procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, risultata altresì congrua, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta, risultata altresì congrua.

Prima dell'aggiudicazione, l'Ente Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al suddetto concorrente la presentazione dei documenti di cui all'art. 86 del Codice (con specifico riguardo alla prova del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.2) ed al D.Lgs. 151/2011 s.m.i. ai fini delle cautele antimafia.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Ente Aggiudicatore sempre prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice relativamente al costo del personale.

L'Ente Aggiudicatore, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente Aggiudicatore procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Ente Aggiudicatore aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, l'Ente Aggiudicatore consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, l'Ente Aggiudicatore procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del citato art. 32.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il concorrente, inoltre, sempre prima della stipula del contratto, deve presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati. Detta polizza dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che l'Ente Aggiudicatario debba eventualmente sopportare per le varianti rese necessarie per errori e/o omissioni nella progettazione esecutiva.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Ente Aggiudicatario interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'Ente Aggiudicatario comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c - bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali eventualmente forniti dal concorrente in relazione all'espletamento della presente gara, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione di quest'ultima e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dall'Ente Aggiudicatore e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del D.Lgs. 101/2018 nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

Bari, 4 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Pio Fabietti

Allegati: 1) “Manuale operativo iscrizione piattaforma”; 2) “Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta o.e.p.v.”